

PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI IN FAVORE DI SER.S.A. S.R.L. (BL), SUDDIVISA IN LOTTI FUNZIONALI E FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI QUADRO DI CUI ALL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER CIASCUN LOTTO - LOTTO 1 – CIG 9535321BCE; LOTTO 2 – CIG 9535337903; LOTTO 3 – CIG 95353503BF; LOTTO 4 – CIG 95353557DE; LOTTO 5 – CIG 9535361CD0

Codice Procedura SERSAPNIN#0002

In seguito alla determinazione n. 102 del 05 dicembre 2022, questa Stazione Appaltante intende procedere, mediante procedura negoziata ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, co. 2, lett. b), del D.L. 76/2020, all'affidamento della fornitura di derrate alimentari di cui ai Lotti 1, 2, 3, 4 e 5 di cui alla citata determinazione, volta a soddisfare i fabbisogni per la produzione dei pasti giornalieri erogati da Ser.S.A. S.r.l., allo scopo di sottoscrivere per un contratto di accordo quadro con un unico operatore economico per ciascun lotto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 54, comma 3, D.Lgs. 50/2016 (di seguito "Codice"). Pertanto, l'Amministrazione invita questo rispettabile operatore economico a presentare la propria migliore offerta tramite la piattaforma GPA secondo le modalità contenute nel presente avviso e nel Capitolato Speciale di Appalto ad esso allegato.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Paolo Piazza

ART. 1 – PREMESSE	3
ART. 2 – OGGETTO E IMPORTO DELLA PROCEDURA DI GARA	3
ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO	4
ART. 4 – PIATTAFORMA TELEMATICA GPA.....	4
ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	5
ART. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	6
Requisiti generali	6
Requisiti di idoneità professionale.....	6
Requisiti di capacità tecnica e professionale: esecuzione negli ultimi tre anni di forniture analoghe.....	6
ART. 7 – SUBAPPALTO E AVVALIMENTO	7
ART. 8 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE.....	8
Busta telematica A – Documentazione Amministrativa	9
Busta telematica B – Offerta economica	12
ART. 9 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	13
ART. 10 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA	13
Offerte anormalmente basse.....	14
ART. 11 – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE.....	14
Proposta di aggiudicazione	14
Verifica dei requisiti	14
Provvedimento di aggiudicazione.....	15
Adempimenti successivi all’aggiudicazione	15
ART. 12 – INFORMAZIONI E CHIARIMENTI	15
ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	16
ART. 14 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	16
ART. 15 – INFORMAZIONI SULLE MODALITA’ DI INVIO DELLE OFFERTE E DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA.....	16

ART. 1 – PREMESSE

Il presente avviso e tutti i suoi allegati disciplinano la procedura negoziata indetta da Ser.S.A. S.r.l. per l'affidamento della fornitura di derrate alimentari di cui al successivo articolo 2, volta a soddisfare i fabbisogni per la produzione dei pasti giornalieri erogati dall'Amministrazione, allo scopo di sottoscrivere per ciascun lotto di gara un contratto di accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (di seguito "Codice").

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), D.L. 76/2020, e verrà aggiudicato mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020 e dell'art. 95, comma 4, lett. b) del Codice.

La presente procedura di gara è stata indetta con determina a contrarre n. 102 del 05/12/2022.

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzo della piattaforma GPA (<https://gpa.appaltiamo.eu>), mediante la quale verranno gestite le fasi di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché di aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell'art. 40 del Codice, tutto come meglio dettagliato all'interno del presente documento.

La procedura è suddivisa in lotti funzionali, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. qq), del Codice:

ART. 2 – OGGETTO E IMPORTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Il presente avviso ha per oggetto le norme di partecipazione alla gara, mediante procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020 per l'affidamento della fornitura di derrate alimentari per la produzione dei pasti giornalieri.

L'elenco dei prodotti richiesti e le modalità di esecuzione delle singole prestazioni oggetto di affidamento sono dettagliati all'interno del Capitolato Speciale di Appalto e dei suoi allegati capitolati tecnici (distinti per ciascun lotto), oltre che nel modello di offerta economica.

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Numero Lotto	Oggetto del lotto	CIG
1	FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI	9535321BCE
2	FORNITURA DI PRODOTTI CONSERVATI ED ESSICCATI	9535337903
3	FORNITURA DI PRODOTTI SURGELATI	95353503BF
4	FORNITURA DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI	95353557DE
5	FORNITURA DI CARNI ROSSE	9535361CD0

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente

Lotto 1 - CIG 9535321BCE

Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo per 12 mesi
prodotti ortofrutticoli freschi	15890000-3	P	€ 45.000,00

Lotto 2 - CIG 9535337903

Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo per 12 mesi
prodotti conservati ed essiccati	15890000-3	P	€ 42.000,00

Lotto 3 - CIG 95353503BF

Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo per 12 mesi
prodotti surgelati	15890000-3	P	€ 40.000,00

Lotto 4 - CIG 95353557DE

Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo per 12 mesi
prodotti lattiero caseari	15890000-3	P	€ 36.000,00

Lotto 5 - CIG 9535361CD0

Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo per 12 mesi
carni rosse	15890000-3	P	€ 23.000,00

Con riferimento a ciascun lotto, si precisa quanto segue:

- l'importo a base di gara è al netto di Iva. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a zero;
- l'importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa e l'Amministrazione non è obbligata ad ordinare forniture fino alla concorrenza di detto importo. La puntuale definizione delle quantità delle singole forniture avverrà attraverso gli ordini che saranno attivati in fase di esecuzione dell'Amministrazione.

L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Amministrazione.

Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più lotti.

Ciascun concorrente potrà risultare aggiudicatario di uno o più lotti.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto di accordo quadro stipulato dall'Amministrazione per ciascun lotto è pari a 12 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di accordo quadro o dalla data di effettivo avvio del servizio, se precedente (indicativamente 01.01.2023 – 31.12.2023). A partire da tale data l'Amministrazione procederà all'emissione di singoli ordinativi di fornitura, fino alla data di scadenza dell'accordo quadro.

Ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 9, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, come calcolato nella determina a contrarre (comprensivo dell'affidamento della fornitura di salumi, carni avicole e pane ex art. 35, comma 11 del Codice), è pari ad 212.500,00, oltre Iva.

ART. 4 – PIATTAFORMA TELEMATICA GPA

La partecipazione alla procedura è condizionata alla preventiva **registrazione e all'accreditamento alla piattaforma GPA**: ciò dovrà necessariamente avvenire preliminarmente all'invio delle offerte e quindi antecedentemente al termine per la presentazione delle stesse.

La registrazione e l'accreditamento alla piattaforma non comportano alcun costo per l'operatore economico e dovranno avvenire collegandosi al sito internet <https://gpa.appaltiemo.eu>.

L'operatore economico dovrà in particolare svolgere le seguenti attività:

- **registrarsi** sulla piattaforma GPA all'indirizzo <https://gpa.appaltiamo.eu>, selezionando dal menù nella parte alta dell'homepage la voce **Registrati** e compilando il form con tutti i dati richiesti;
- una volta terminata la procedura di registrazione e ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma, in occasione del primo accesso verrà richiesto all'operatore economico di completare la procedura di **accreditamento**. Seguendo i passaggi guidati all'interno della piattaforma, l'operatore economico potrà accreditarsi alla stessa, essendo così in grado di poter operare all'interno del portale per tutta la durata della validità dell'accreditamento;
- una volta effettuato l'accreditamento e ricevuta la notifica a mezzo PEC di esito positivo dello stesso, per poter presentare la propria offerta relativamente alla procedura in oggetto l'operatore economico dovrà accedere ai dettagli della procedura dall'homepage della piattaforma nella sezione **"Procedure in scadenza"** ovvero, effettuato l'accesso alla piattaforma, accedendo ai dettagli della procedura nella sezione **"Nuove procedure"**. Nella sezione dei dettagli della procedura cliccare sul pulsante **"Partecipa"** per presentare la propria offerta.

Le informazioni relative alla dotazione hardware e software necessaria per poter operare sulla piattaforma GA e le modalità di funzionamento della stessa sono descritte all'interno del documento "Regolamento della piattaforma GPA", pubblicato al seguente link: https://gpa.appaltiamo.eu/docs/Regolamento_GPA.pdf

Raggruppamenti Temporanei di Imprese e Consorzi Ordinari: tutte le imprese componenti il RTI dovranno registrarsi individualmente sulla piattaforma GPA ed accreditarsi alla stessa, seguendo i passaggi di cui sopra. Successivamente alle registrazioni e agli accreditamenti individuali, sarà necessario che l'impresa capogruppo mandataria, nel primo step di presentazione delle offerte, selezioni quale forma di partecipazione la voce "Raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzio ordinario". Nel secondo step di presentazione dell'offerta, l'impresa capogruppo mandataria dovrà quindi selezionare le imprese mandanti.

Consorzio: sia il Consorzio sia i soggetti consorziati indicati quali esecutori dovranno registrarsi individualmente sulla piattaforma GPA ed accreditarsi alla stessa, seguendo i passaggi di cui sopra. Successivamente alle registrazioni e agli accreditamenti individuali, sarà necessario che il consorzio, nel primo step di presentazione delle offerte, selezioni quale forma di partecipazione la voce "Consorzio". Nel secondo step di presentazione dell'offerta, il consorzio dovrà quindi selezionare le imprese consorziate esecutrici.

ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti indicati al successivo articolo. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

ART. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Requisiti di idoneità professionale

- a) **iscrizione al Registro delle Imprese** tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per attività coerenti con le forniture oggetto di affidamento.

Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Requisiti di capacità tecnica e professionale: esecuzione negli ultimi tre anni di forniture analoghe

- b) Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio dalla data di pubblicazione del presente avviso **forniture analoghe** a quelle oggetto del lotto per il quale è presentata offerta pari, nel triennio di riferimento, al valore complessivo a base di gara del lotto medesimo.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

Le forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o committenti privati, potranno essere comprovate mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente o dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia dei contratti e delle relative fatture quietanziate.

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari

Il requisito relativo all'**iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio** industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti le forniture oggetto di affidamento di cui alla precedente lett. a) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito relativo all'**esecuzione di forniture analoghe nell'ultimo triennio** di cui alla precedente lett. b) deve essere posseduto pro quota sia dalla mandataria sia dalle mandanti, senza vincoli di possesso maggioritario della capogruppo.

Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e per i consorzi stabili

Il requisito relativo all'**iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio** industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti le forniture oggetto di affidamento di cui alla precedente lett. a) deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici.

Il requisito relativo all'**esecuzione di forniture analoghe nell'ultimo triennio** di cui alla precedente lett. b) può essere dimostrato ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, del Codice.

ART. 7 – SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

Subappalto

Il subappalto è ammesso secondo quanto disposto dall'art. 105 del Codice. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono vietati la cessione del contratto e l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni e delle lavorazioni oggetto di contratto, nonché della prevalente esecuzione delle prestazioni relative al complesso della categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati all'art. 8 del presente avviso.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 8 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria offerta mediante la piattaforma GPA, a **pena di esclusione**,

entro le ore 12:00 del giorno martedì 20 dicembre 2022

Resta fermo quanto previsto dall'art. 79, commi 3 e 5-bis del Codice.

Il caricamento dell'offerta dovrà avvenire seguendo la procedura guidata di caricamento dei documenti.

Nella homepage della piattaforma GPA all'interno della sezione "Hai bisogno di aiuto?" è pubblicato il manuale di utilizzo della piattaforma GPA per gli operatori economici (scaricabile al seguente link https://gpa.appaltiemo.eu/docs/Manuale_GPA_OE.pdf).

Tutte le scadenze devono intendersi riferite all'ora italiana.

Le offerte inviate al di fuori dei predetti termini temporali o con modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte economiche parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento rispetto alla base d'asta, pari a zero.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disservizi per il caricamento delle offerte entro il termine predetto.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

L'elenco della documentazione presentata nella propria offerta potrà essere verificato dall'operatore economico all'interno del documento PDF "**Conferma di partecipazione**" scaricato dalla piattaforma, che dovrà poi essere sottoscritto digitalmente e ricaricato su GPA ai fini della conferma della propria partecipazione.

Entro la scadenza del termine per presentare offerta l'operatore economico potrà ritirare la propria offerta tramite l'apposito pulsante "**Ritira**" nella sezione Procedure – Inviare. In seguito, per presentare una nuova offerta per la procedura, il concorrente dovrà ricominciare dall'inizio la procedura guidata di inserimento dell'offerta.

Busta telematica A – Documentazione Amministrativa

La busta telematica A (unica per tutti i lotti di partecipazione) dovrà contenere la documentazione di seguito elencata, da caricare in piattaforma secondo le modalità e le tempistiche di cui alla presente lettera di invito.

1. **DGUE – Documento di Gara unico Europeo**, sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico (**UTILIZZARE MODELLO A** presente in piattaforma). Il DGUE allegato dall'Amministrazione prevede già barrate alcune parti che non devono essere compilate.

Nel DGUE gli operatori dovranno attestare il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, nonché dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti nel precedente art. 6. In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della Parte II - Sezione D.

La dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice può essere presentata dal legale rappresentante dell'operatore economico in nome e per conto delle seguenti altre figure indicate dalla Legge:

- in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altre società o consorzi: tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero pari o inferiore a quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In alternativa a questa dichiarazione l'operatore economico può presentare una singola autocertificazione da parte di ciascuno dei soggetti sopra indicati.

2. **DICHIARAZIONE INTEGRATIVA**, sottoscritta digitalmente da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia autentica della medesima) attestante (**UTILIZZARE MODELLO B** presente in piattaforma):
 - a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis), f-ter), del D.Lgs. 50/2016;
 - (*in caso di associazione temporanea di imprese di cui alla lett. d dell'art. 45 del Codice*) le parti di prestazioni assunte da ogni partecipante all'associazione temporanea;
 - (*in caso di consorzio di cui alle lett. b e c dell'art. 45 del Codice*) le imprese consorziate che eseguiranno la prestazione;
 - l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato speciale di appalto e, in particolare, del suo art. 12 contenente le condizioni particolari di esecuzione dell'appalto;
 - di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali;
 - di accettare che le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice relative alla procedura in oggetto siano effettuate verso l'indirizzo PEC inserito dall'operatore economico sulla piattaforma GPA in fase di registrazione.

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese:

Il DGUE e la dichiarazione di cui al punto 2) dovranno essere compilate e sottoscritte digitalmente da tutti i soggetti che compongono il Raggruppamento.

In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 del d.lgs 50/2016:

Il DGUE, parti II e III, deve essere compilato e sottoscritto digitalmente anche dalle imprese consorziate che diverranno esecutrici della prestazione.

3. **CODICE "PASSOE"** rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con le modalità previste dalla delibera n. 464 del 27/07/2022 dell'Autorità medesima.
La mancata presentazione del PASSOE in gara sarà sanabile in sede di soccorso istruttorio.
4. **Eventuale** (in caso di dichiarazioni o offerta sottoscritta da procuratore o institore non iscritti nel certificato della camera di commercio) copia conforme della **procura institoria o della procura speciale**, nell'eventualità che l'offerta e/o l'istanza di ammissione sia sottoscritta da tali rappresentanti dell'operatore economico.
5. **Eventuale documentazione relativa all'avvalimento** (art. 89 del Codice).
Qualora l'operatore economico intenda dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) Dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di idonei poteri per impegnare l'impresa ausiliaria attestante:
 - a. l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso l'operatore economico e verso la Stazione Appaltante, di messa a disposizione per tutta la durata del contratto delle risorse e dei mezzi necessari di cui è carente l'operatore economico;
 - b. la non partecipazione alla gara in proprio o come associata di altro raggruppamento;
 - b) DGUE sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di idonei poteri dell'impresa ausiliaria;
 - c) Originale sottoscritto digitalmente dall'operatore economico e dall'impresa ausiliaria o copia autentica notarile del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell'oggetto e nella durata e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento. Pertanto, a pena di nullità, il contratto di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l'oggetto dell'avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento.

L'Amministrazione eseguirà in corso d'esecuzione del contratto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto ed in particolare che le prestazioni oggetto di appalto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa

ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nei confronti dei sottoscrittori, l'Amministrazione esclude l'operatore economico ed escute la garanzia provvisoria di cui al precedente punto 3.

6. Eventuale dichiarazione per Raggruppamenti Temporanei di Imprese

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte a con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Soccorso istruttorio

Come previsto dal comma 9 dell'art. 83 del Codice, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive può obbligare l'operatore economico che vi ha dato causa a rendere, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

Spetta all'operatore economico il diritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento mediante la piattaforma GPA della richiesta da parte dell'Amministrazione di integrare l'elemento o la dichiarazione mancante.

In caso di mancata tempestiva integrazione, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

Busta telematica B – Offerta economica

All'interno della busta telematica B (**una per ogni lotto di partecipazione**) il concorrente deve caricare la propria offerta (utilizzando il **Modello C** presente in piattaforma: compilare unicamente le celle evidenziate in colore verde), contenente, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti elementi.

PER IL LOTTO 1:

- a) la percentuale di sconto sul prezzo prevalente (media aritmetica) per kg. riportato sul listino prezzi del Mercato Ortofrutticolo di Padova (MAAP) - per la fornitura della merce tradizionale con riferimento ai prodotti indicati nel Capitolato Speciale di appalto e nell'allegato capitolato tecnico specifico per il lotto 1 medesimo;
- b) la percentuale di sconto sul prezzo prevalente (media aritmetica) per kg. riportato sul listino prezzi del mercato ortofrutticolo di Padova per la fornitura della merce biologica certificata con riferimento ai prodotti indicati nel Capitolato Speciale di appalto e nell'Allegato 1;
- c) ai fini dell'individuazione della migliore offerta, l'operatore economico dovrà indicare anche la percentuale a ribasso media ponderata offerta sui due listini indicati alle precedenti lettere a) e b), calcolata (**con l'ausilio del foglio di calcolo fornito dalla Stazione appaltante, riportando nelle celle di colore verde le singole percentuali offerte**) con la seguente modalità: fatta 100 la fornitura complessiva, 80 merce tradizionale e 20 merce biologica.

PER I LOTTI 2, 3, 4, 5

- d) i singoli prezzi offerti per ciascuna tipologia di prodotto. Si precisa che per ciascun lotto il prodotto dei prezzi unitari offerti per le quantità indicate nel Modello C non potrà essere maggiore del prezzo massimo a base di gara. Si precisa che, in applicazione del principio di equivalenza e di quanto previsto dall'art. 68 del Codice, qualora con riferimento a determinati prodotti sia riportata nel modello di offerta una precisa marca, l'operatore economico potrà fornire un prodotto equivalente allo stesso;
- e) l'importo complessivo della fornitura derivante dagli importi di cui al precedente punto e dal quantitativo stimato per ciascun prodotto (calcolato in automatico dal modello di offerta);
- f) il ribasso unico percentuale derivante dal rapporto tra l'importo complessivo offerto di cui al punto precedente e dall'importo posto a base di gara. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. Si precisa che il modello di offerta economica messo a disposizione effettua in automatico il calcolo relativo alla percentuale di ribasso.

Per ciascun Lotto, all'interno dell'offerta economica il concorrente dovrà inoltre dichiarare:

- che l'offerta economica è stata formulata tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro;
- di osservare le disposizioni contenute nel CCNL di categoria vigenti alla data di presentazione dell'offerta;
- di impegnarsi a mantenere l'offerta fissa ed invariabili a tutti gli effetti per un periodo di 180 (centottanta) giorno consecutivi dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.

L'operatore economico dovrà inoltre digitare manualmente, al momento del caricamento dell'offerta, nello specifico campo presente all'interno della busta dell'offerta economica:

- per il **Lotto 1** la **percentuale di ribasso media ponderata offerta di cui alla precedente lett. c)**;

- per i Lotti 2, 3, 4 e 5 **il ribasso unico percentuale offerto di cui alla precedente lettera f)**.

N.B. Il ribasso percentuale riportato all'interno del file dell'offerta economica dovrà corrispondere a quello digitato in piattaforma nello specifico campo riportato nella busta telematica dell'offerta economica. In caso di discordanza, il sistema prenderà in considerazione il ribasso digitato nel predetto campo.

Non saranno ammesse offerte condizionate, né offerte parziali, plurime o alternative.

In caso di RTI non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta congiuntamente dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ciascun operatore economico partecipante al RTI, a pena di esclusione.

CONFERMA DI PARTECIPAZIONE

Al fine di presentare l'offerta, nell'ultimo step del procedimento di inserimento dell'offerta l'operatore economico dovrà generare il file PDF "**Conferma di partecipazione**", sottoscriverlo digitalmente dal soggetto firmatario degli atti di gara (così come individuato nel primo step di caricamento dell'offerta) e infine caricato nell'apposito campo.

Si precisa che il file generato automaticamente dalla piattaforma non dovrà essere in alcun modo modificato, così come non dovrà essere variata la sua denominazione.

Una volta ricaricato il file di riepilogo dell'offerta sottoscritto digitalmente, sarà necessario cliccare sul pulsante "**Conferma**" per inviare l'offerta.

ART. 9 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione di ciascun lotto avviene con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020 e dell'art. 95, comma 4, lett. b), del Codice, in ragione delle caratteristiche standardizzate delle forniture, le quali sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei capitolati tecnici allo stesso allegati, distinti per ciascun lotto.

ART. 10 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

La prima seduta telematica avrà luogo il giorno **20 dicembre 2022 alle ore 14:00** e sarà effettuata mediante la piattaforma GPA.

Nel corso di tale seduta verrà esaminato il contenuto delle buste relative alla documentazione amministrativa, al fine anche di verificare l'eventuale necessità di ricorrere al soccorso istruttorio nel caso in cui vengano riscontrate carenze formali non essenziali nella documentazione prodotta.

Nel corso della stessa seduta ovvero in successiva seduta telematica (la cui data ed orario saranno comunicati tempestivamente alle ditte partecipanti dal RUP - mediante il sistema di comunicazione previsto nell'ambito della piattaforma GPA) si procederà per ciascun lotto oggetto di affidamento:

- all'apertura delle offerte economiche per i soli operatori economici ammessi a tale fase della procedura;
- all'attivazione del sistema di calcolo posto a disposizione dalla piattaforma GPA per la determinazione della graduatoria provvisoria;
- in caso di un numero di offerte inferiore a 5, a formulare la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che abbia offerto il miglior ribasso.

In considerazione del fatto che la piattaforma GPA garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità della stessa, le sedute di gara si svolgeranno in modalità interamente telematica e non è previsto il collegamento diretto degli operatori economici. Si informa anche che la piattaforma GPA gestisce le sedute telematiche con un sistema di notifiche automatiche, inviate tramite PEC all'operatore economico in occasione dell'apertura e della chiusura delle operazioni di gara.

Offerte anormalmente basse

Qualora le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a 5 (cinque) e inferiore a 15 (quindici), si procede alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte secondo il metodo di calcolo previsto dal comma 2-bis dell'art. 97 del Codice.

Qualora le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a 15 (quindici), si procede alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte secondo il metodo di calcolo previsto dal comma 2 dell'art. 97 del Codice.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 1, co. 3, del D.L. 76/2020, qualora le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a 5, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come sopra calcolata. In questo caso la proposta di aggiudicazione verrà formulata nei confronti del concorrente che avrà offerto il primo ribasso risultato non anomalo.

Ai sensi dell'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, l'Amministrazione può in ogni caso valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

ART. 11 – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE

Le operazioni di seguito descritte si applicano a ciascun lotto

Proposta di aggiudicazione

La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 del Codice, avviene a favore dell'offerta che, anche a seguito dell'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta di cui al precedente art. 10, risulti aver presentato il miglior ribasso.

L'Amministrazione verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara, e provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente. Ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata.

Verifica dei requisiti

Immediatamente dopo l'approvazione della proposta di aggiudicazione, l'Amministrazione provvede alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione, utilizzando il sistema AVCPass.

Per le informazioni non reperibili attraverso l'utilizzo del predetto sistema, l'Amministrazione procederà nei seguenti modi:

- a) la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità

- predette, la verifica è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico, assegnando un termine perentorio di 10 (dieci) giorni;
- b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono essere fornite dall'operatore economico entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione;
 - c) è sempre possibile per l'operatore economico presentare di propria iniziativa la documentazione idonea alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall'ordinamento con riferimento all'art. 40 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine previsto per l'approvazione della proposta di aggiudicazione e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione definitiva:

- a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del Codice.

Adempimenti successivi all'aggiudicazione

L'aggiudicazione è comunicata a tutti gli operatori economici ai sensi dell'art. 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli artt. 29, co. 1, e 98 del Codice stesso.

Ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. 445 del 2000, l'Amministrazione può:

- procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
- revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- imputare all'aggiudicatario revocato o all'aggiudicatario che recede i danni emergenti.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del Codice e dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020, l'Amministrazione si riserva di disporre l'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto di affidamento nelle more della stipula del contratto e delle verifiche di cui all'art. 80 del Codice.

ART. 12 – INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Ai sensi dell'art. 40, comma 1 del Codice, eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della lettera di invito, del Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri documenti di gara, potranno essere richiesti mediante la piattaforma GPA.

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da formulare all'interno della sezione **Comunicazioni** della procedura di gara, entro e non oltre il 15.12.2022.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il giorno 16.12.2022, mediante pubblicazione in forma anonima all'interno della piattaforma GPA.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018, i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge 241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente.

ART. 14 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Paolo Piazza.

ART. 15 – INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI INVIO DELLE OFFERTE E DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA

Nell'homepage della piattaforma GPA, all'interno della sezione **"Hai bisogno d'aiuto?"** è pubblicato il manuale di utilizzo della piattaforma per l'operatore economico.

Per assistenza tecnica in fase di registrazione alla piattaforma GPA, di accreditamento alla stessa e di invio delle offerte:

- tramite sistema di ticketing, accessibile dal pulsante **"Ticket assistenza"** posto in alto a destra all'interno del proprio account sulla piattaforma (dopo avere eseguito il login con le credenziali in proprio possesso)
- tramite PEC all'indirizzo gpa.gare@pec.it
- telefonicamente al numero 0461 1637569, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 (festivi esclusi).

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Paolo Piazza

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI SUDDIVISA IN LOTTI FUNZIONALI MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI QUADRO DI CUI ALL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Lotto 1 – CIG 9535321BCE - FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI

Lotto 2 – CIG 9535337903 - FORNITURA DI PRODOTTI CONSERVATI ED ESSICCATI

Lotto 3 – CIG 95353503BF - FORNITURA DI PRODOTTI SURGELATI

Lotto 4 – CIG 95353557DE - FORNITURA DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI

Lotto 5 – CIG 9535361CD0 - FORNITURA DI CARNI ROSSE

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA.....	3
ART. 2 – QUANTITATIVO E VALORE DEGLI ACCORDI QUADRO	3
ART. 3 – DURATA DEGLI ACCORDI QUADRO	4
ART. 4 – NORME DI RIFERIMENTO E CRITERI INTERPRETATIVI	4
ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA.....	5
ART. 6 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI.....	5
ART. 7 – CARATTERISTICHE QUALITATIVE, QUANTITATIVE E CONFEZIONAMENTO DEI GENERI ALIMENTARI OGGETTO DI FORNITURA	5
ART. 8 – CONSEGNA DELLE FORNITURE	6
ART. 9 – MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DEGLI ORDINI.....	6
ART. 10 – CONTROLLI SULLA FORNITURA	7
ART. 11 – VERIFICHE E CONTROLLI.....	8
ART. 12 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA.....	8
ART. 13 – GARANZIA DEFINITIVA.....	8
ART. 14 – ASSICURAZIONI.....	9
ART. 15 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	9
ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	10
ART. 17 – VICENDE SOGGETTIVE DELL’OPERATORE ECONOMICO.....	11
ART. 18 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ.....	11
ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE.....	12
ART. 20 – STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI ACCORDO QUADRO ED ESECUZIONE ANTICIPATA	13
ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI	13
ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	13
ART. 23 – FORO COMPETENTE	13
ART. 24 – NORMA DI RINVIO.....	14

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato Speciale di Appalto ha per oggetto la fornitura di derrate alimentari volta a soddisfare i fabbisogni per la produzione dei pasti giornalieri erogati da Ser.S.A. S.r.l. (di seguito anche "Amministrazione") suddivisa nei seguenti lotti:

- Lotto 1: prodotti ortofrutticoli freschi;
- Lotto 2: prodotti conservati ed essiccati;
- Lotto 3: prodotti surgelati;
- Lotto 4: prodotti lattiero caseari;
- Lotto 5: carni rosse;
- Lotto 6: salumi;
- Lotto 7: carni avicole;
- Lotto 8: pane.

L'elenco dei prodotti richiesti e le modalità di esecuzione delle singole prestazioni oggetto di affidamento sono dettagliati all'interno del Capitolato Speciale di Appalto e dei capitolati tecnici ad esso allegati – uno per ciascun lotto -, oltre che nei singoli modelli di offerta economica.

Per ciascun lotto verrà stipulato un contratto di accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice"). Le tipologie dei prodotti oggetto di fornitura per ciascun singolo lotto che potranno essere di volta in volta richiesti dall'Amministrazione sono descritte all'interno dei capitolati tecnici e dei modelli di offerta economica presentati in sede di gara dagli operatori economici aggiudicatari.

Gli operatori economici sottoscrittori degli accordi quadro si impegnano a fornire i prodotti secondo le scontistiche e/o i prezzi unitari offerti in sede di gara.

Alcuni prodotti riportati negli elenchi di cui alle offerte economiche per i vari lotti oggetti di affidamento potrebbero riportare una precisa marca. In ottemperanza al principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice, gli operatori economici aggiudicatari potranno fornire prodotti equivalenti, vale a dire in possesso di caratteristiche analoghe a quelle dei prodotti riportati nell'elenco.

Gli operatori economici si impegnano inoltre a garantire, per tutta la durata dei contratti di accordo quadro, la disponibilità a fornire prodotti diversi da quelli riportati nell'offerta economica presentata in sede di gara. In questi casi le parti concorderanno nuovi prezzi di acquisto.

ART. 2 – QUANTITATIVO E VALORE DEGLI ACCORDI QUADRO

Il quantitativo presunto totale per ciascuna lotto oggetto di fornitura per la durata di 12 mesi dell'accordo quadro, calcolato sulla base dei fabbisogni presunti dell'Amministrazione, è il seguente:

- Lotto 1: € 45.000,00 oltre IVA;
- Lotto 2: € 42.000,00 oltre IVA;
- Lotto 3: € 40.000,00 oltre IVA;
- Lotto 4: € 36.000,00 oltre IVA;
- Lotto 5: € 23.000,00 oltre IVA

L'importo indicato per ciascun lotto rappresenta un tetto massimo di spesa per la categoria merceologica oggetto del lotto. L'Amministrazione non è obbligata ad ordinare forniture fino alla concorrenza di detto importo; la puntuale definizione delle quantità delle singole forniture avverrà attraverso l'emissione di singoli ordinativi di fornitura da parte dell'Amministrazione.

Con riferimento alle quantità indicate nell'offerta economica e agli importi di cui al primo comma del presente articolo, gli operatori economici aggiudicatari non potranno avanzare alcuna pretesa in caso di mancato utilizzo da parte dell'Amministrazione di tutto o parte dei quantitativi.

Considerata la natura del contratto, gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali sono stati quantificati pari a 0 (zero) per ciascun singolo lotto.

Ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 9, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, come calcolato nella determina a contrarre (comprensivo dell'affidamento della fornitura di salumi, carni avicole e pane ex art. 35, comma 11 del Codice), è pari ad 212.500,00, oltre Iva.

ART. 3 – DURATA DEGLI ACCORDI QUADRO

Per ciascun lotto verrà sottoscritto con l'operatore economico aggiudicatario un contratto di accordo quadro della durata di mesi 12 (dodici), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto stesso.

Ciascun contratto di accordo quadro potrà concludersi anche prima del termine previsto nel precedente comma qualora, prima della sua scadenza, venga raggiunto l'importo massimo stimato di cui al precedente art. 2.

ART. 4 – NORME DI RIFERIMENTO E CRITERI INTERPRETATIVI

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro “, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
- le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente

consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA

Sono a carico degli operatori economici aggiudicatari, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla fornitura, comprensivi di eventuali spese di trasporto, viaggio, trasferta per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni attività che si renda necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Gli operatori economici aggiudicatari devono garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nell'offerta economica e nel successivo contratto di accordo quadro.

Gli operatori economici aggiudicatari sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione della fornitura, disposte dal Responsabile Unico del Procedimento.

Gli operatori economici aggiudicatari si obbligano, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza influente sull'esecuzione della fornitura.

ART. 6 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI

L'esecuzione dell'appalto dovrà rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto del 10 marzo 2020 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante "*Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura derrate alimentari*", di cui al Punto F del predetto decreto.

L'Amministrazione procederà alle verifiche del rispetto dei criteri contenuti nelle disposizioni di cui al presente articolo all'avvio e durante l'esecuzione delle prestazioni. Ciascun operatore economico aggiudicatario dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto provvedimento e produrre la documentazione eventualmente richiesta.

ART. 7 – CARATTERISTICHE QUALITATIVE, QUANTITATIVE E CONFEZIONAMENTO DEI GENERI ALIMENTARI OGGETTO DI FORNITURA

I prodotti oggetto di fornitura dovranno presentare le seguenti caratteristiche generali:

LOTTO E SCADENZA: le confezioni devono riportare un'etichetta chiara e leggibile indicante, obbligatoriamente, la ditta produttrice, il lotto, la data di lavorazione, di confezionamento e di consumazione raccomandata.

IMBALLAGGI: i regolamenti UE richiedono che i materiali di imballaggio debbano essere solidi, trasparenti e incolori, costruiti a regola d'arte in modo da assicurare fino al consumo la perfetta conservazione dei prodotti contenuti; essi non devono alterare i caratteri organolettici degli alimenti o cedere sostanze pericolose. I prodotti alloggiati in specifici contenitori atti al confezionamento e trasporto degli stessi, devono essere assolutamente puliti, asciutti, sanificati e rispondenti alle esigenze igieniche, non presentare polveri e insudiciamento derivante anche dal trascinarsi al suolo degli stessi.

Sugli imballaggi deve essere riportato esternamente, anche a mezzo etichettatura, il peso dell'imballaggio stesso, ai sensi della Legge 5 agosto 1981 n. 441 modificata con Legge 5 giugno 1984 n. 211 e s.m.i.

Le carte o altri materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio dovranno essere nuovi e non nocivi per l'alimentazione, con le eventuali diciture stampate nella parte esterna, non a contatto con il prodotto.

In ogni caso gli imballaggi devono corrispondere a quanto stabilito dal Decreto 15 giugno 2000, n. 210 s.m.i. che recepisce la direttiva n. 99/91 CE.

Ogni collo dovrà contenere prodotti della stessa varietà e qualità impaccati a strati ordinati, di grandezza omogenea e, se esiste per essi la calibratura, dello stesso calibro.

In nessun caso i prodotti degli strati sottostanti potranno essere di qualità e calibro diversi da quelli dei prodotti

visibili.

È fatto obbligo a ciascun operatore economico aggiudicatario di provvedere al ritiro di imballaggi e contenitori che, per dimensioni o altre cause, non sia possibile o sia particolarmente difficoltoso smaltire attraverso il servizio comunale di asporto dei rifiuti solidi urbani. In caso di imballaggi a rendere, il rischio per la perdita o deterioramento dell'imballaggio grava esclusivamente sull'operatore economico aggiudicatario.

Ciascun operatore economico aggiudicatario con la sottoscrizione del presente capitolato dichiara di accettare di farsi carico del ritiro di imballaggi e contenitori.

CONFEZIONAMENTO: per i prodotti eventualmente confezionati sottovuoto, il vuoto deve essere totale, non presentare liquidi disciolti, macchie superficiali di colorazione anomala.

I prodotti forniti dovranno necessariamente rispondere a quanto ordinato e non sarà possibile sostituire un prodotto con un altro diverso, né per qualità, né per tipologia, né per peso o calibro, né per denominazione. Ogni eventuale richiesta di cambiamento dovrà essere per tempo presentata ed approvata dal Responsabile Unico del Procedimento o da un suo delegato, previa verifica qualitativa con fornitura gratuita di un campione del prodotto.

Si rimanda ai capitolati tecnici per le caratteristiche specifiche di alcune tipologie di prodotti oggetto di fornitura.

ART. 8 – CONSEGNA DELLE FORNITURE

Le consegne della merce dovranno essere effettuate secondo quanto indicato nei singoli capitolati tecnici dei singoli lotti.

Ciascun operatore economico aggiudicatario avrà l'obbligo di eseguire le consegne nei giorni e nelle ore e per le qualità e quantità che di volta in volta saranno indicate dall'Amministrazione.

La merce dovrà essere consegnata in idonei imballaggi e in contenitori igienicamente garantiti conformemente alle norme vigenti e andrà collocata in carrelli contenitori che facilitino le operazioni di carico/scarico che dovranno essere effettuate dal personale dell'operatore economico aggiudicatario. Il peso sarà considerato al netto della tara, conformemente alle norme vigenti.

Gli ordini dovranno essere rispettati per quantità e tipologia degli articoli richiesti ed evasi in un'unica soluzione.

I quantitativi di merci ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne.

Le consegne dovranno essere accompagnate da apposita bolla descrittiva di consegna, in duplice copia, una delle quali, firmata per ricevuta, resterà al fornitore.

Le confezioni dei beni oggetto della fornitura non dovranno superare i limiti di peso stabiliti dalle norme di sicurezza sul lavoro di cui D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e dovranno rispettare le norme igienico sanitarie in vigore.

Gli automezzi dovranno essere igienicamente e tecnologicamente idonei ed in perfetto stato di manutenzione come previsto dal Reg. CE n. 852/2004 e CE n. 853/2004.

Ciascun operatore economico aggiudicatario avrà l'obbligo di fornire e trasportare i prodotti secondo la normativa vigente e nel rispetto di un sistema di autocontrollo HACCP e di mantenere a temperatura ed in condizioni appropriate le derrate durante le fasi di trasporto. Dovrà essere esibita stampa del controllo temperature del mezzo di trasporto, inoltre al momento della consegna potranno essere effettuati controlli della temperatura al cuore dei prodotti.

ART. 9 – MODALITA' DI COMUNICAZIONE DEGLI ORDINI

Con riferimento a ciascuna fornitura, l'ordinazione sarà trasmessa tramite e-mail o altro strumento concordato con l'Amministrazione almeno una volta alla settimana dall'addetto incaricato dall'Amministrazione.

Ciascun singolo ordine dovrà comunque contenere le seguenti specifiche minime:

1. i dati della Struttura ordinante;

2. la tipologia ed il quantitativo dei prodotti da consegnare;
3. l'indirizzo di consegna;
4. il termine e l'orario di consegna.

Qualora occasionalmente l'operatore economico aggiudicatario dovesse essere sprovvisto di alcuni dei prodotti da fornire, le proposte alternative dovranno essere preventivamente valutate dall'Amministrazione in merito alla loro qualità e prezzo. Si precisa che il prezzo del prodotto alternativo non potrà essere superiore a quello derivanti dall'offerta presentata in sede di gara e la qualità del prodotto stesso non dovrà essere in ogni caso inferiore a quello richiesto.

Sono consentite modifiche da parte dell'Amministrazione agli ordini già emessi con le modalità di cui al presente articolo anche a mezzo telefono.

ART. 10 – CONTROLLI SULLA FORNITURA

Il controllo quantitativo verrà effettuato secondo quanto indicato nei singoli capitolati tecnici dei singoli lotti.

Il primo controllo quantitativo verrà effettuato all'atto della consegna. La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il punto di consegna e dovrà essere riconosciuta a ogni effetto dall'operatore economico incaricato.

La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nell'ordine potrà essere comunque accertata dall'Amministrazione in un secondo momento rispetto alla data della consegna dei prodotti e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dall'operatore economico aggiudicatario.

La firma apposta per accettazione della merce non esonera l'operatore economico aggiudicatario dal rispondere ad eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna presso il punto di consegna, non impegnerà all'accettazione l'Amministrazione che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza della merce consegnata ai requisiti qualitativi previsti dal presente Capitolato e dai suoi allegati al momento dell'effettivo utilizzo della merce consegnata.

Gli incaricati del ritiro della merce eseguiranno i dovuti controlli riguardo ai quantitativi e alla qualità delle derrate così come indicato nel presente capitolato e, a loro insindacabile giudizio, potranno rifiutare quelle merci che non corrispondano alle caratteristiche stabilite e così pure contestare immediatamente eventuali differenze di peso o di quantità. Nel caso vengano riscontrate delle anomalie sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo rispetto a quanto richiesto, l'operatore economico aggiudicatario avrà l'obbligo di provvedere alla sostituzione o integrazione della merce contestata entro le successive 24 ore, salvo diverso accordo.

Eventuali scostamenti della merce consegnata, rispetto agli ordinativi, potranno essere comunicati entro le 48 ore successive alla consegna per eventuali sostituzioni e/o integrazioni.

La mancata sostituzione della merce da parte dell'operatore economico aggiudicatario sarà considerata quale "mancata consegna".

È a carico dell'operatore economico aggiudicatario ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, potrà essere inviata dall'Amministrazione all'operatore economico aggiudicatario con oneri a carico di quest'ultimo.

Nel caso in cui l'operatore economico aggiudicatario rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Amministrazione potrà procedere all'acquisto della fornitura da altro operatore economico, addebitando l'eventuale differenza di prezzo all'operatore economico inizialmente aggiudicatario, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

A decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione della contestazione si interrompono i termini di

pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione dei prodotti con altri analoghi e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dalla Struttura ordinante.

Con riferimento al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al precedente art. 6, con cadenza trimestrale gli operatori economici aggiudicatari di ciascun lotto dovranno inviare all'Amministrazione una dichiarazione attestante il rispetto delle percentuali minime previste dai Criteri Ambientali Minimi di cui al precedente art. 6.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di procedere periodicamente alla verifica delle percentuali di cui al comma che precede.

ART. 11 – VERIFICHE E CONTROLLI

All'Amministrazione compete la vigilanza sulle forniture per tutto il periodo dell'affidamento, nei modi ritenuti più idonei.

L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento e a propria discrezione e giudizio ispezionare i depositi delle derrate alimentari destinate a qualsiasi titolo alla stessa allo scopo di accertare la loro corrispondenza alle norme di legge e a quelle stabilite dalla presente capitolato. Per la funzionalità del controllo, l'operatore economico aggiudicatario si impegna a garantire al personale incaricato della vigilanza tutta la collaborazione necessaria fornendo altresì tutte le informazioni ed i chiarimenti richiesti e l'eventuale documentazione.

In particolare, sono previsti i seguenti controlli:

- Controllo tecnico-ispettivo svolto dal personale incaricato dall'Amministrazione e comprendente la corrispondenza qualitativa e quantitativa delle derrate alimentari, la buona conservazione degli alimenti, il rispetto dei tempi e delle modalità stabilite per la consegna delle derrate alimentari. L'Amministrazione, tuttavia, potrà effettuare i controlli qualitativi anche successivamente alla consegna stessa. Non saranno accettate confezioni che presenteranno rotture o scollamenti parziali dell'involucro. La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il magazzino e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dall'operatore economico aggiudicatario;
- Controllo mediante prelievo, a cura dell'Amministrazione, di campioni di merce per l'accertamento delle caratteristiche richieste. Le analisi qualitative e microbiologiche saranno effettuate, di norma, presso i competenti Servizi della Azienda Sanitaria Provinciale. Le spese per le analisi qualitative saranno a carico dell'operatore economico aggiudicatario, allorché l'esito di dette analisi riveli la non conformità dei prodotti alle caratteristiche richieste.

L'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto a fornire scheda tecnica dettagliata, per ciascun prodotto proposto, indicante le più importanti caratteristiche chimico/fisiche e nutrizionali del prodotto. Tale scheda sarà presa come elemento di riferimento per la valutazione all'atto della consegna.

ART. 12 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

Per le forniture oggetto del contratto di accordo quadro non sussistono rischi interferenziali, trattandosi di consegna di materiale da effettuare presso il punto di consegna dell'Amministrazione, così come indicato nei capitolati tecnici.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà far adottare al proprio personale o ai propri incaricati che, a qualunque titolo, accedano ai luoghi di pertinenza dell'Amministrazione le misure e le cautele di sicurezza minime per garantire l'esecuzione del contratto in totale sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

ART. 13 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti la fornitura, gli operatori economici aggiudicatari dovranno costituire nei confronti dell'Amministrazione un deposito cauzionale mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del Codice.

La garanzia definitiva dovrà essere prestata nelle percentuali di cui all'articolo 103 del Codice determinate

sull'importo massimo stimato per ciascun lotto per la durata di 12 mesi dei contratti di accordo quadro di cui al precedente art. 2, comma 1.

Alla garanzia potranno essere applicate le riduzioni previste dall'art. 93, co. 7, del Codice, espressamente richiamato dall'art. 103, co. 1, del Codice stesso.

La garanzia definitiva dovrà essere costituita entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta da parte dell'Amministrazione e comunque prima della sottoscrizione del contratto.

La garanzia definitiva resterà vincolata a favore dell'Amministrazione almeno 90 (novanta) giorni oltre la scadenza del contratto di accordo quadro stipulato con ciascun operatore economico aggiudicatario per ciascun lotto.

ART. 14 – ASSICURAZIONI

L'operatore economico aggiudicatario di ciascun lotto si assume ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati all'Amministrazione ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà stipulare – o, in alternativa, dimostrare di possedere - una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose che preveda esplicitamente nella descrizione del rischio - o mediante apposita appendice di estensione su polizza base - l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente capitolato.

Si precisa in proposito che:

1. la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 1.000.000,00 unico per sinistro;

- Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € 1.000.000,00 unico per sinistro;

- Massimale in caso di sinistro interessante entrambe le garanzie RCT ed RCO: 1.000.000,00 unico per sinistro;

2. in considerazione della tipologia della fornitura affidata, la polizza dovrà coprire anche i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

In occasione della stipulazione del contratto, l'operatore economico aggiudicatario dovrà presentare copia conforme della polizza sottoscritta. Resta inteso che, in caso di mancato deposito della polizza, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e all'aggiudicazione al secondo classificato per il lotto di competenza.

ART. 15 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Per il Lotto 1, ai fini della fatturazione saranno presi a riferimento, in ciascun mese, i prezzi del listino del primo giorno feriale del mese. Sarà onere dell'operatore economico aggiudicatario fornire ogni mese copia del listino di riferimento ai fini del controllo degli importi fatturati. Per quanto riguarda l'identificazione della specie, della varietà dei "calibri" e della provenienza dei "prodotti", da indicare nei documenti di trasporto, si farà riferimento alla nomenclatura riportata nel listino dei prezzi all'ingrosso.

Per i Lotti 2, 3, 4 e 5 ai fini della fatturazione saranno applicati i prezzi unitari derivanti dall'offerta presentata in sede di gara.

La fatturazione dovrà avvenire a rate mensili posticipate su presentazione di regolari fatture. Ciascuna fattura deve riportare il dettaglio delle derrate fornite nel corso del mese di riferimento, con riferimento ai prodotti effettivamente forniti e contabilizzati con i prezzi applicati secondo quanto indicati nei due paragrafi precedenti del presente articolo.

L'operatore economico aggiudicatario è obbligato ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo non si potrà dare seguito alla liquidazione dei corrispettivi dovuti. Le fatture elettroniche dovranno contenere i seguenti dati:

- il numero d'ordine
- il numero di C.I.G. del contratto specifico a cui si riferisce l'ordine
- il codice univoco di fatturazione dell'Amministrazione

Le fatture elettroniche verranno prontamente rigettate qualora non contengano gli elementi predetti.

La liquidazione delle fatture è subordinata all'attestazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che l'Amministrazione richiederà direttamente agli enti competenti ed all'attestazione di regolare esecuzione della fornitura.

L'irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento.

Il pagamento delle fatture verrà corrisposto entro 30 giorni dalla verifica positiva delle prestazioni effettuate. La verifica delle prestazioni effettuate deve concludersi entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura.

In caso di ricorso al subappalto il termine di cui sopra decorrerà dalla data di presentazione della quietanza di pagamento al subappaltatore.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'emissione del D.U.R.C. da parte degli istituti competenti.

Gli operatori economici aggiudicatari sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e del d.l. n.187 del 12.11.2010

- I pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni;
- I contraenti hanno l'obbligo di comunicare alle Amministrazioni gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;
- I contraenti hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105, primo comma, del Codice, è vietato, a pena di nullità, la cessione del contratto.

Il subappalto è concessione in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 1, del Codice.

Gli operatori economici aggiudicatari, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, devono assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopraccitato dal comma 4 dell'art. 105 del Codice, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

L'Amministrazione procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 105, comma 13, del Codice.

L'elenco prodotto dall'operatore economico aggiudicatario prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

L'operatore economico aggiudicatario deve comunicare all'Amministrazione le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. L'Amministrazione controlla i contratti stipulati dall'operatore economico aggiudicatario con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

L'operatore economico aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

L'operatore economico aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del Codice.

La violazione del divieto di cui al primo comma del presente articolo o degli obblighi nascenti dall'eventuale subappalto comporta la risoluzione anticipata del contratto per grave inadempienza contrattuale.

ART. 17 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'OPERATORE ECONOMICO

In caso di:

- a) fallimento dell'operatore economico aggiudicatario, il contratto si intenderà senz'altro risolto dal giorno precedente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento salve tutte le ragioni ed azioni dell'Amministrazione verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titoli di pegno, sul deposito cauzionale;
- b) liquidazione dell'operatore economico aggiudicatario o di cambiamento della ragione sociale l'Amministrazione avrà diritto tanto di pretendere la continuazione del contratto, da parte dell'operatore in liquidazione quanto di pretendere la continuazione da parte dell'eventuale nuovo operatore che subentrerà così come l'Amministrazione riterrà di decidere sulla base dei documenti che l'operatore economico sarà tenuta a fornire;
- c) morte dell'operatore economico aggiudicatario, alle obbligazioni derivanti dal contratto subentreranno solidalmente gli eredi, se così parrà all'Amministrazione che avrà altresì la facoltà di ritenere, invece, immediatamente risolto il contratto stesso.

Quando l'Amministrazione ritenesse di proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese, tutti gli atti e documenti che potranno ritenersi necessari per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del contratto.

ART. 18 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ

In caso di mancata rispondenza della merce ai requisiti tecnico-qualitativi richiesti, l'Amministrazione respingerà i prodotti agli operatori economici aggiudicatari, i quali dovranno sostituirla immediatamente o comunque entro 24 (ventiquattro) ore, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

Gli operatori economici aggiudicatari saranno soggetti all'applicazione di penalità quando:

- non effettuino in tutto o in parte le prestazioni entro i tempi e secondo le modalità indicate nei diversi contratti;
- non effettuino, o effettuino con ritardo, la sostituzione dei prodotti riscontrati difettosi o non perfetti al momento della consegna o al momento dell'effettivo utilizzo.

Gli operatori economici aggiudicatari sono responsabili dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

In particolare, in caso di mancata consegna o di ritardo nella consegna della fornitura, l'Amministrazione si riserva

la facoltà di applicare una penalità pari all'0,1% (uno per mille) del valore dei prodotti non consegnato per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo massimo stimato per il lotto di riferimento.

Ciascun inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato e dal contratto dovrà essere formalmente contestato da parte dell'Amministrazione all'operatore economico aggiudicatario mediante comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata nel più breve tempo possibile.

All'operatore economico aggiudicatario sarà concesso un termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni, fatto salvo l'adeguamento immediato alle disposizioni impartite dall'Amministrazione al fine di ripristinare le condizioni minime di fornitura.

Nel caso in cui l'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, non ritenesse valide le eventuali controdeduzioni fornite dall'operatore economico aggiudicatario ovvero lo stesso non presentasse alcuna controdeduzione nei tempi consentiti, la penalità sarà immediatamente applicata trattenendo il relativo importo dalla prima fattura successiva.

Non si farà luogo al pagamento di fatture finché l'operatore economico aggiudicatario della fornitura non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate dall'Amministrazione conseguenti alle eventuali inadempienze contrattuali.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Amministrazione di esperire ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti.

ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE

Trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni previste dagli articoli 108 e 109 del Codice.

L'Amministrazione, in piena autonomia, può recedere dal contratto, anche con riferimento ad un solo operatore economico aggiudicatario, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'art 109 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione da inviare all'operatore economico aggiudicatario a mezzo Posta Elettronica Certificata con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di effettivo recesso.

È causa di risoluzione del contratto di appalto, oltre a quelle cause già espressamente previste all'interno del presente capitolato:

- l'accertamento in capo all'operatore economico aggiudicatario di una delle cause interdittive di cui all'art. 67 ovvero dell'art. 84, comma 4 del D.Lgs. 159/2011;
- il mancato utilizzo nelle transazioni derivanti dal presente contratto del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- la sospensione senza giustificato motivo, anche di un giorno, dell'attività;
- in base alla gravità del fatto, il mancato rispetto del segreto d'ufficio e di riservatezza su documenti, fatti e/o dati concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione.

In caso di risoluzione anticipata del contratto e fino all'esperimento di nuova gara, l'Amministrazione addebiterà all'operatore economico aggiudicatario che ne ha dato causa il maggior onere derivante dalla necessità di affidare la fornitura ad altro operatore.

La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'operatore economico aggiudicatario che ne ha dato causa, oltre all'immediato incameramento della garanzia definitiva, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali l'Amministrazione dovrà andare incontro

per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 20 – STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI ACCORDO QUADRO ED ESECUZIONE ANTICIPATA

Con gli operatori economici aggiudicatari verrà stipulato un contratto di accordo quadro per ciascun lotto, in forma di scrittura privata o di scambio di corrispondenza commerciale, secondo quanto previsto dall'art. 32, co. 14, primo periodo, del Codice.

Successivamente alla stipula di ciascun contratto di accordo quadro verranno stipulati per l'attivazione delle forniture singoli contratti specifici mediante ordinativi.

In conformità all'art. 32, co. 13, del Codice ed all'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, in casi di particolare urgenza, debitamente comprovata, l'Amministrazione potrà disporre, prima della stipula del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso anche nelle more della verifica dei requisiti.

Tutti gli oneri gravanti sulla fornitura, comprese le eventuali spese di registrazione del contratto ad eccezione dell'I.V.A., saranno a carico, in quota parte, degli operatori economici aggiudicatari senza diritto di rivalsa verso l'Amministrazione.

ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario di ciascun lotto tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula e alla registrazione del contratto di accordo quadro relativo al lotto di riferimento e le altre eventuali imposte e tasse, se dovute.

ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e di cui al D.Lgs. 101/2018, si comunica che i dati personali del concorrente, dichiarati nella domanda o allegati alla medesima sono raccolti e trattati dall'Amministrazione e al fine della esecuzione degli adempimenti e delle procedure relative al presente contratto. I dati sono oggetto quindi di trattamento da parte dall'Amministrazione e secondo le finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati:

- il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;
- il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantire la sicurezza;
- i dati sono trattati per le finalità istituzionali dell'ente ed in particolare per la gestione di questo contratto;
- i dati saranno trattati senza consenso in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- la natura del conferimento di tali dati è obbligatoria;
- conseguenza dell'eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati: mancata stipula del presente contratto per oggettiva impossibilità di verificare gli obbligatori requisiti previsti dal bando e di svolgere la procedura selettiva;
- i dati possono essere utilizzati e comunicati per i fini istituzionali dall'Amministrazione, all'interno degli enti tra incaricati del trattamento ed all'esterno per gli adempimenti relativi al contratto;
- i dati raccolti saranno trattati per la durata del contratto e per i successivi dieci anni al termine dello stesso;
- l'Amministrazione ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati, nonché all'applicazione degli altri diritti riconosciuti per quanto riguarda i dati delle persone fisiche facenti parte della stessa. Per l'esercizio dei propri diritti l'interessato potrà rivolgersi all'ufficio Segreteria dell'Amministrazione.

Il titolare del trattamento dei dati è, per quanto di competenza, Ser.S.A. S.r.l..

ART. 23 – FORO COMPETENTE

In caso di controversie che determinino il ricorso all'autorità giudiziaria, sarà competente in modo esclusivo ed

inderogabile il Foro di Belluno.

ART. 24 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto, si rinvia alle norme del Codice Civile nonché alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

ALLEGATI:

- Capitoli tecnici per ciascun lotto.